

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 30/2012 sub 3 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel. est.

Dott. Bruno Casciari

Giudice

dott. Caterina Passarelli

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data
14/12/2012

DA

[redacted] Avv. [redacted] del foro di Treviso)

CONTRO

[redacted] Immobiliare s.r.l. *continuatoe*

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

premette che:

- la [redacted] propone opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva negato l'ammissione al passivo del fallimento di Maher Immobiliare s.r.l. del credito di € 2.343.600,00 in chirografo;

secondo l'opponente il credito troverebbe fondamento in tre scritture private (specificamente un contratto di fornitura di materiale elettrico tra [redacted] Impianti, un preliminare di vendita di immobile tra [redacted] e [redacted] Impianti e una controdedichiarazione tra tutte e tre le società), datate 11/10/2010, in particolare nella controdedichiarazione con cui [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l. e [redacted] davano atto che, con riferimento al preliminare di vendita di immobile tra [redacted] Immobiliare (promittente venditrice) e [redacted] Impianti (promissaria acquirente) e contratto di fornitura tra [redacted] (fornitore) e [redacted] Impianti (cliente), la comune intenzione delle parti era stata "quella di operare una promessa di vendita diretta tra [redacted] Immobiliare s.r.l. e [redacted] s.r.l. e questo in funzione della fornitura di materiale elettrico da quest'ultima a Maber Impianti s.r.l. fino a concorrenza di € 2.343.600,00";

- [redacted] avevano la medesima sede legale, il medesimo socio unico e amministratore unico, signor [redacted]
- Maber Impianti s.r.l. è stata dichiarata fallita il 2/2/2012, [redacted] Immobiliare è stata dichiarata fallita il 2/3/2012,
- il contratto di fornitura tra [redacted] e [redacted] e il preliminare di vendita tra [redacted] e [redacted] sono stati muniti di data certa rispettivamente il 17/10/2011 e il 21/11/2011 (quindi prima che le due [redacted] fossero dichiarate fallite), mentre la controdedichiarazione è stata munita di data certa il 18/2/2012, ossia in

una data intermedia tra i due fallimenti, precisamente dopo il fallimento di [redacted] e prima del fallimento di [redacted]

[redacted]

ritenuto che:

- l'atto fondamentale su cui si fonda la pretesa dell'opponente è quello con cui le tre società dichiarano la simulazione dei contratti intercorsi tra [redacted] (fornitura) e tra quest'ultima e [redacted] (promessa di vendita di immobile) evidenziando l'esistenza di una obbligazione diretta tra [redacted] r.l. e ATS;
- come giustamente osserva il curatore nella nota depositata il 7/3/2013, nel momento in cui il documento contenente la controdeklarazione fu munito di data certa (18/2/2012), una delle parti di tale accordo trilaterale, [redacted], era già stata dichiarata fallita, sicché il suo amministratore unico, signor [redacted] non aveva più la capacità di rappresentarla e di assumere validamente obbligazioni in nome e per conto della stessa;
- si è affermato in proposito che "il terzo (e tale è il curatore del fallimento) è abilitato a respingere gli effetti riflessi della compravendita e a disconoscerla anche come rapporto intercorso inter alios, nei limiti in cui pregiudica il suo diritto, fino a quando la data della scrittura non sia divenuta certa nei modi indicati dall'art. 2704 c.c." (Cass. 13420/2008).

La prova per testi richiesta dall'opponente è inammissibile in quanto la presunzione stabilita dall'art. 2704 c.c. può essere vinta solo provando il

verificarsi di altri fatti (diversi da quelli indicati dalla norma e dalla redazione del documento) tali da anticipare nel tempo la certezza della data (Cass. 4165/1986).

La curatela non si è costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione.

Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Treviso, 18/6/2013

Il Presidente estensore

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Maria BARTOLLA

Proveniente p
deposato e cancellato
25-6-09
IL CANCELLIERE

FATTE con notificazioni
Treviso 26 e 27/6/13
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dot. Mariela LOPEZ

Fallimentari

Società.it

